

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Area Socio Sanitari, Outsourcing e Tutele
Servizio Anziani e Tutele
GC
1

2016 02328/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

17 maggio 2016

Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:

Ilda CURTI
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO
Domenico MANGONE

Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. SPESA PER EURO2.800.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.

Proposta della Vicesindaco Tisi.

La D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 “Riordino prestazioni assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione contributo economico della domiciliarità - Linee generali e concreta applicazione”, che ha adottato un modello per l'erogazione delle prestazioni a favore di anziani non autosufficienti a livello regionale ed è stata recepita con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) mentre la D.G.R. 56-13332 del 15 febbraio 2010 “Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore ai 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009”, che l'ha esteso con alcune ulteriori modifiche anche alle persone disabili è stata recepita con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010 (mecc. 2010 01694/019).

Entrambe le deliberazioni prevedevano, tra le varie prestazioni, anche l'erogazione di sussidi economici a favore dei beneficiari delle prestazioni, finalizzato all'assunzione di assistenti familiari e richiedevano che gli Enti gestori socio-assistenziali e le A.S.L. stipulassero accordi locali per l'individuazione degli Enti capofila per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare, assegnando loro le risorse provenienti dal Fondo Nazionale Non Autosufficienze. Tale accordo a Torino è stato oggetto di un Accordo di Programma con le Aziende Sanitarie Locali approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2010 (mecc. 2010 01695/019).

Da ultimo la Legge Regionale 10/10 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti” ha sistematizzato la materia delle cure domiciliari.

Con la deliberazione n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 “Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari di lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti” la Regione Piemonte ha ridefinito tutte le prestazioni oggetto dei succitati provvedimenti come prestazioni aggiuntive oltre i LEA con l'unica eccezione di quelle esercitate da operatori socio-sanitari e come tali non più gestibili dalle Aziende sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2014, se non per delega da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, quale è il Comune di Torino, con la conseguente necessità di approvare la modifica della D.G.R. 39/2009 e della D.G.R. 56/2010 “nella parte degli accordi per l'individuazione degli Enti capofila per la gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti”.

La D.G.R. citata ha pertanto previsto che l'erogazione delle prestazioni domiciliari avrebbe dovuto essere oggetto di eventuali accordi tra gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le A.S.L., siglati entro il 31 gennaio 2014.

A questo proposito, con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 31 gennaio 2014 (mecc. 2014 00514/019), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la stipulazione dell'“Accordo ex D.G.R. 26 - 6993 del 30 dicembre 2013 relativo

alla modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti a garanzia della continuità dell'erogazione delle stesse", siglato dalle parti interessate in data 31 gennaio 2014.

Con lo stesso provvedimento sono state confermate le modalità di gestione ed erogazione delle prestazioni domiciliari vigenti sino al 31 maggio 2014, data di scadenza del contratto in essere con i fornitori, prorogando sino a quella data la vigenza dell'elenco delle Agenzie per il Lavoro qualificate per operare nel sistema in scadenza al 31 gennaio 2014 e concordando con le A.S.L. i punti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale rispetto agli indirizzi per la definizione del modello gestionale a decorrere dal 1° giugno.

Con D.G.R. 5-7035 del 27 gennaio 2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 28 del 28 gennaio 2014, la Giunta Regionale ha individuato l'entità delle risorse aggiuntive provenienti dal Fondo Sanitario Regionale finora erogate e contabilizzate dalle A.S.L. che saranno garantite dalla Direzione Regionale Politiche Sociali per la continuità dell'erogazione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza nell'anno 2014 ed assegnate agli ambiti territoriali corrispondenti alle A.S.L. piemontesi nell'entità definita sulla base degli esiti della rilevazione della spesa sostenuta dalle A.S.L. nell'anno 2013 e con le D.D. n. 32 dell'11 febbraio 2014 e n. 43 del 25 febbraio 2014 sono state conseguentemente assegnate alle Aziende Sanitarie e al Comune di Torino le risorse relative all'intero anno 2014 ed impegnate le risorse relative al primo semestre 2014.

A seguito della mozione del Consiglio Comunale, approvata in data 10 marzo 2014 (mecc. 2014 00752/002), in cui il Sindaco e la Giunta Comunale si impegnavano ad adottare ogni azione necessaria per ottenere dalla Regione Piemonte il ritiro delle D.G.R. 26/2013 e n. 5/2014, con deliberazione della Giunta Comunale del 1° aprile 2014 (mecc. 2014 01518/041), esecutiva dal 17 aprile 2014, si autorizzava la Città a proporre ricorso avanti al T.A.R. Piemonte avverso la Regione Piemonte, contro le deliberazioni regionali sopra citate; analogamente, hanno presentato altri due ricorsi rispettivamente una rete di associazioni di utenti ed una serie di Comuni/enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Nelle more del pronunciamento del T.A.R. Piemonte, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni domiciliari, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 2014 (mecc. 2014 02442/019), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata sia la stipulazione del nuovo accordo con decorrenza 1° giugno 2014 e scadenza 30 novembre 2014 con i fornitori accreditati delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie, che la proroga della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con determinazione n. 461/DOM del 25 ottobre 2011.

In data 22 ottobre 2014 il T.A.R. Piemonte ha fissato l'udienza per la discussione per il merito relativo al ricorso presentato dalla Città alla data del 14 gennaio 2015; di conseguenza, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2014 (mecc. 2014 05954/019) è stato approvato il differimento della scadenza dell'Accordo con i fornitori accreditati delle

prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie alla data del 28 febbraio 2015, nonché la vigenza, nel medesimo periodo, dell'Avviso per la qualificazione delle Agenzie per il Lavoro e del relativo elenco e il Protocollo con le Aziende Sanitarie che confermava le modalità di erogazione e finanziamento delle prestazioni definite dall'Accordo ex D.G.R. 26-6993 del 30 dicembre 2013, approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2014.

Con sentenze n. 154, 156 e 157 del 29 gennaio 2015 il T.A.R. Piemonte ha accolto i ricorsi presentati avverso la Regione Piemonte contro le deliberazioni regionali succitate, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui venivano qualificate come "extra LEA" le prestazioni non professionali di assistenza tutelare alla persona, fornite da persone diverse dall'operatore sociosanitario, con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio sanitario; nel contempo la Regione Piemonte, al fine di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni domiciliari sociosanitarie ha dato indicazioni alle Aziende Sanitarie di assumere la relativa spesa anche per l'anno 2015 comprensiva, pertanto, anche dei 10 milioni circa, prima erogati dalla Regione Piemonte alla Città di Torino.

Pertanto, al fine di garantire ai beneficiari l'erogazione delle singole prestazioni in un'unica soluzione ed evitare la duplicazione delle procedure amministrative in capo al Comune e all'A.S.L., di volta in volta competente, con deliberazione Giunta Comunale del 27 febbraio 2015 (mecc. 2015 00787/019), dichiarata immediatamente eseguibile, in accordo con le Aziende Sanitarie cittadine è stato approvato il documento in cui vengono definite le modalità operative per garantire la continuità delle prestazioni domiciliari per persone non autosufficienti residenti a Torino fino al 31 maggio 2015.

Nel documento veniva stabilito che le A.S.L. cittadine avrebbero garantito, a titolo di acconto, l'erogazione della spesa pari al 50% dell'ammontare complessivo di risorse dedicate al sistema della domiciliarità in lungoassistenza cittadina, relativa al pagamento sia dei buoni servizio che degli assegni di cura per anziani, mentre la Città di Torino avrebbe provveduto ad integrare la compartecipazione dovuta dai cittadini, a copertura del restante 50% facendosi carico della spesa relativa ai pasti a domicilio per anziani e disabili, agli affidi e cure familiari per anziani e disabili ed agli assegni di cura per disabili.

Con la stessa deliberazione veniva approvato sia il differimento al 31 maggio 2015 della scadenza dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie, sia la conferma della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema.

La scadenza degli accordi sopra citati è stata successivamente differita con i seguenti provvedimenti:

- al 30 giugno 2015, con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 02237/019), immediatamente eseguibile, a seguito dell'approvazione in data 20 aprile 2015 da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 18-1326 in cui si prevedeva una revisione della filiera dei servizi per la non autosufficienza sia per la

- residenzialità che per l'assistenza domiciliare e nelle more dell'approvazione entro il 30 giugno 2015 di un provvedimento attuativo;
- al 30 settembre 2015, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno 2015, (mecc. 2015 02795/019) immediatamente eseguibile e successivamente al 31 dicembre 2015 con deliberazione della Giunta Comunale del 29 settembre 2015, (mecc. 2015 04405/019) immediatamente eseguibile, in attesa dell'approvazione da parte della Regione Piemonte del provvedimento sopra citato;
 - al 30 giugno 2016 con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 07242/019), immediatamente eseguibile, nelle more del pronunciamento da parte del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Regione Piemonte in data 18 settembre 2015 avverso il Comune di Torino e gli altri Comuni/Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Piemonte citata in precedenza.

Il procedimento avanti al Consiglio di Stato risulta a tutt'oggi pendente e non è ancora stata fissata l'udienza per la discussione nel merito.

Poiché in data 28 aprile 2016, la Regione Piemonte ha autorizzato un ulteriore differimento dell'Accordo in essere fino al 30 settembre 2016, in attesa che il Decreto relativo all'erogazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016 venga firmato dai Ministri competenti e che sia possibile accertare le somme destinate alla Regione stessa e di conseguenza le assegnazioni agli Enti competenti, in data 12 maggio 2016 è stato siglato un nuovo accordo con le ASL cittadine, che forma parte integrante del presente provvedimento (**all. 1**) e che stabilisce:

- il differimento al 30 settembre 2016 della scadenza dell'accordo tra il Comune di Torino e le A.S.L. cittadine siglato in data 27 febbraio 2015;
- in analogia con quanto previsto dall'art. 57, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti, il differimento al 30 settembre 2016 della scadenza dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo dei Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019);
- la conferma della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con determinazione 461/DOM del 25 ottobre 2011;

La spesa prevista per le prestazioni rese dai fornitori nei confronti di persone non autosufficienti e per gli assegni di cura degli anziani sarà sostenuta dalle Aziende Sanitarie, e non grava sul Bilancio della Città, mentre la spesa relativa all'integrazione della compartecipazione dovuta dai cittadini e agli interventi per disabili per il periodo luglio - settembre 2016 è quantificata in Euro 2.300.000,00. Detta spesa sarà finanziata come segue: per Euro 1.900.000,00 da fondi regionali assegnati con d.d.r. n. 890 del 23/11/2015; per Euro 400.000,00 da trasferimenti da parte delle ASL, come da convenzione fra Città e ASL in

materia di prestazioni socio-sanitarie a favore di persone disabili e minori (deliberazione mecc. 2015 07243/019 del 22/12/2015).

Infine, per le prestazioni rese dai fornitori agli utenti anziani autosufficienti e minori, la spesa prevista di Euro 500.000,00 è finanziata con fondi regionali assegnati con d.d.r. n. 1036 del 17 dicembre 2015, che verranno accertati sul Bilancio 2016 ed erogati sulla base della rendicontazione delle attività svolte.

I relativi impegni di spesa e gli accertamenti di entrata saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico (all. 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il differimento al 30 settembre 2016 della scadenza dell'Accordo tra il Comune di Torino e le A.S.L. cittadine siglato in data 27 febbraio 2015, in cui vengono definite le Modalità operative per garantire la continuità delle prestazioni domiciliari per persone non autosufficienti residenti a Torino, come convenuto nell'allegato documento siglato dalla Città di Torino e le Aziende Sanitarie, facente parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, in analogia con quanto previsto dall'art. 57, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti, nelle more di ulteriori indicazioni regionali in materia, il differimento della scadenza dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019), alla data del 30 settembre 2016;

- 3) di confermare la vigenza, nel medesimo periodo, dell'avviso per la qualificazione della Agenzia per il Lavoro e del relativo elenco definito con determinazione n. 461/DOM del 25 ottobre 2011;
- 4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti conseguenti, gli accertamenti ed i relativi impegni di spesa;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Vicesindaco
Elide Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente di Area
Marina Merana

La Dirigente
Servizio Minori
Patrizia Ingoglia

Il Dirigente
Servizio Disabili
Maurizio Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata

Alessandra Gaidano

Verbale n. 23 firmato in originale:

LA VICESINDACO
Elide Tisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 maggio 2016 al 6 giugno 2016;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 giugno 2016.